

COMUNE DI PENTONE
(Prov. di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE**

- Art. 12, L. n. 241 del 7-8-1990
- D.P.R. n. 118 del 7-4-2000

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Legittimità degli atti di concessione dei benefici economici
- Art. 3 - Iniziative di pubblicizzazione del Regolamento
- Art. 4 - Pubblicazione degli atti adottati
- Art. 5 - Rilascio di copie del Regolamento e degli atti adottati
- Art. 6 – Determinazione dell'entità del contributo

CAPO II – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

- Art. 7 – Soggetti ammessi
- Art. 8 – Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune
- Art. 9 – Contributi ordinari annuali
- Art. 10 – Contributi straordinari
- Art. 11 – Patrocinio del Comune
- Art. 12 – Criteri di valutazione dei contributi
- Art. 13 – Procedure per i contributi annuali
- Art. 14 – Procedura per i contributi straordinari
- Art. 15- Quantificazione del contributo ordinario annuale

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E DI SICUREZZA SOCIALE

- Art. 16 – Finalità
- Art. 17 – Tipo di contributo
- Art. 18 – Soggetti ammessi
- Art. 19 – Condizioni generali di concessione

CAPO IV – ALBO DELLE PROVVIDENZE

- Art. 20 – Istituzione Albo
- Art. 21 – Struttura dell'Albo
- Art. 22 – RegISTRAZIONI
- Art. 23 – Gestione e aggiornamento

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1- OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune dei finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune; l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti adottati.

ART. 3 - INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO - ALBO

1. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini.

2. I soggetti a cui vengono erogati contributi sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 20 e segg. del presente Regolamento.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ADOTTATI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5 - RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI ADOTTATI

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che nello stesso hanno sede, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

- 1) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- 2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle eventuali tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

CAPO II – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per le finalità di cui al presente capo può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- Enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune e delle istituzioni scolastiche che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
- Enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- Associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza del Comune di Pentone;
- Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

ART. 8 - TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Pentone fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi ordinari annuali;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 7 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 7.

4. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

5. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi ordinari annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 9 - CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI

1. Il Comune può erogare contributi ordinari annuali ad Associazioni, Enti, Comitati Locali che promuovano:

- a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per il Comune di Pentone;

- b) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali o che coinvolgano attivamente la comunità;
- c) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri, al rafforzamento del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna;
- d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti.

ART. 10 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volte alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
- b) attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del Comune;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente Regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

ART. 11 – PATROCINIO DEL COMUNE

1. Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 10. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

5. Il logo comunale dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Valutazione dei programmi

Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- b) valorizzazione di tradizioni locali;
- c) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc.;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- e) esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi (convenzioni ecc.).

La rispondenza a uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

2. Valutazione dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare quanto segue:

- a) entità di lavoro e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma per cui chiede il contributo;
- b) bilancio annuale qualora il richiedente sia Ente o Associazione e dell'iniziativa specifica in cui vengono indicate chiaramente le entrate e le spese, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione stessa.

ART. 13 - PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI.

1. Per ottenere i contributi ordinari annuali previsti dall'art. 9, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Statuto e/o Regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- 2) programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
- 3) specificazione ai altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento;
- 4) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
- 5) rendiconto di gestione dell'anno precedente.

2. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione del contributo.

ART. 14 - PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 10 gli interessati dovranno presentare richiesta con allegati un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di spesa, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di spesa nel caso di avvenuta realizzazione.

2. Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo.

3. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva. Qualora, su richiesta dell'interessato, il contributo sia stato erogato prima della manifestazione, il beneficiario dovrà presentare la relazione consuntiva entro un mese dallo svolgimento della manifestazione stessa pena la revoca del contributo.

4. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 15 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

1. Per la determinazione dell'entità del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio, si dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

a) per tutti i soggetti richiedenti:

1. Qualità ed entità dei programmi proposti;
2. Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
3. Numero degli utenti potenziali dell'iniziativa;
4. Eventuali tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati ecc..

b) per i soggetti di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:

1. Numero degli atleti;
2. Corsi promozionali attuati;
3. Numero manifestazioni sportive organizzate;
4. Tariffe praticate nei confronti degli utenti;
5. Organizzazione di iniziative ed attività non agonistiche rivolte ai minori.

CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E DI SICUREZZA SOCIALE

ART. 16 - FINALITA'

1. Il presente capo disciplina le modalità di accesso, i criteri e le modalità di concessione di sussidi e vantaggi economici comunque denominati di natura socio-assistenziale che non sono regolamentati da specifiche disposizioni di legge nazionale o regionale o già disciplinati da specifici Regolamenti.

2. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- e) alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

ART. 17 - TIPO DI CONTRIBUTO

1. La concessione di contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario - in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali, ivi compresi prestiti senza interessi;
- b) continuativo - in caso di interventi economici ricorrenti, o comunque interessanti più esercizi finanziari o che vengano comunque effettuati in un arco temporale (vanno annoverati in questa categoria i contributi finalizzati all'integrazione del reddito, integrazioni rette ai servizi residenziali e semiresidenziali).

ART. 18 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposto dall'Amministrazione comunale a favore di persone residenti nel Comune di Pentone.

ART. 19 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione ISEE del nucleo familiare. Nella richiesta dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. La Giunta Comunale delibererà la concessione del contributo sentito il parere del Responsabile del Servizio Sociale.

CAPO IV – ALBO DELLE PROVVIDENZE

ART. 20 – ISTITUZIONE ALBO

1. E' istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

2. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 21 – STRUTTURA DELL'ALBO⁽¹⁾

1. Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni:

- nominativo del beneficiario e data di nascita;
- quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base delle quali hanno luogo le erogazioni.

⁽¹⁾ Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Deliberazione del 2 marzo 2011 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, ha previsto in proposito quanto segue:

6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative

A. TRASPARENZA

A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.

Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).

Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:

- *dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);*
- *dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");*
- *della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").*

Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.

ART. 22 – REGISTRAZIONI

1. Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

ART. 23 – GESTIONE E AGGIORNAMENTO

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prenderne visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dal presente Regolamento.

2. Il funzionario di cui al comma 1 prevede all'informatizzazione dell'Albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.